



MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

Decreto n. 39 in data 29.12.2006
Argomento:
Tariffe per il servizio di pilotaggio
nei porti di Bari e Molfetta, in vigore
dal 01.01.2007.-

Il Direttore Marittimo di Bari,

VISTO il Regio Decreto n. 3235/1923;

VISTA la circolare protocollo n. 5203268 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti, concernente il parametro della stazza lorda internazionale quale riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi portuali tra cui il pilotaggio;

VISTA la circolare protocollo n. MINFTRA/DINFR/15008 in data 18 dicembre 2006 del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna;

VISTO l'art.91 del Codice della Navigazione Marittima;

VISTE le tariffe di pilotaggio vigenti nei porti di Bari e Molfetta rese esecutive con il Decreto n. 20/04 in data 30 dicembre 2004;

DECRETA:

Articolo 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio sono così determinate:

a) Tariffe a Bari

1) *Servizio reso a bordo*

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n.2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2007-2008
0 - 500	27,34
501 - 1.000	35,15
1.001 - 2.000	52,24
2.001 - 3.500	85,93
3.501 - 5.000	119,61
5.001 - 7.000	150,37
7.001 - 10.000	194,31
10.001 - 15.000	253,87

15.001 - 20.000	313,91
20.001 - 25.000	355,41
25.001 - 30.000	395,45
30.001 - 40.000	455,49

Per ogni ulteriore scaglione
di 10.000 G.T.

Euro 57,61

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2007-2008
--	--------------------------------

0 - 500	32,94
501 - 1.000	42,34
1.001 - 2.000	62,94
2.001 - 3.500	103,53
3.501 - 5.000	144,10
5.001 - 7.000	181,16
7.001 - 10.000	234,10
10.001 - 15.000	305,86
15.001 - 20.000	378,20
20.001 - 25.000	428,20
25.001 - 30.000	476,43
30.001 - 40.000	548,78

Per ogni ulteriore scaglione
di 10.000 G.T.

Euro 69,40

1.3. Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2007-2008
--	--------------------------------

0 - 500	27,34
501 - 1.000	35,15
1.001 - 2.000	52,24
2.001 - 3.500	85,93
3.501 - 5.000	119,61
5.001 - 7.000	150,37
7.001 - 10.000	194,31
10.001 - 15.000	253,87
15.001 - 20.000	313,91
20.001 - 25.000	355,41
25.001 - 30.000	395,45
30.001 - 40.000	455,49

Per ogni ulteriore scaglione
di 10.000 G.T.

Euro 57,61

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2007-2008
0 - 500	7,81
501 - 1.000	10,26
1.001 - 2.000	16,11

b) Tariffe Molfetta

1) Servizio reso a bordo:

1.1 Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n.2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2007-2008
0 - 500	40,85
501 - 1.000	48,92
1.001 - 2.000	69,09
2.001 - 3.500	105,41
3.501 - 5.000	154,83
5.001 - 7.000	183,07
7.001 - 10.000	229,97

Per ogni ulteriore scaglione
di 5.000 G.T.
Euro

33,79

1.2 Per le navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n°2978/94:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa base Euro 2007-2008
0 - 500	49,21
501 - 1.000	58,94
1.001 - 2.000	83,24
2.001 - 3.500	126,99
3.501 - 5.000	186,54
5.001 - 7.000	220,56
7.001 - 10.000	277,07

Per ogni ulteriore scaglione
di 5.000 G.T.
Euro

40,71

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

Scaglioni in G.T. delle navi pilotate	Tariffa baseEuro 2007-2008
0 - 500	40,85
501 - 1.000	48,92
1.001 - 2.000	69,09
2.001 - 3.500	105,41
3.501 - 5.000	154,83
5.001 - 7.000	183,07
7.001 - 10.000	229,97
Per ogni ulteriore scaglione di 5.000 G.T. Euro	33,79

Il calcolo delle tariffe, dovute per le prestazioni di pilotaggio, deve essere condotto con riferimento al certificato di stazza internazionale rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, sia per le unità battenti bandiera di Stato che abbiano aderito alla Convenzione, sia per le unità che comunque ne siano in possesso ancorché il rispettivo Stato non abbia aderito.

Per le unità non dotate di tale certificato, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda determinata con riferimento ai criteri di cui alla circolare n. 5203268 in data 18.11.1995 dall'allora Direzione Generale del Demanio e dei Porti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

La Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, fornisce un metodo unico per il calcolo della stazza lorda internazionale della nave, attestata da un certificato internazionale di stazzatura rilasciato dall'Amministrazione competente di ogni Stato aderente alla Convenzione.

Pertanto si adotta il parametro della stazza lorda internazionale (da esprimere in GT) proprio in considerazione del fatto che essa viene calcolata con lo stesso metodo in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione.

Ne deriva che il sistema per la commisurazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio per tutte le navi, ad eccezione delle navi traghetto, sarà articolato nel modo seguente:

- per le navi dotate di certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata Convenzione:

$$GT = KIV \text{ (dove } V=2,832 \text{ VLT e } KI=0,2+0,02 \text{ Log}_{10} V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa delle irreperibilità dei dati in essa ricompresa, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella Circolare n.653/94, che consente, sia pure con

un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula del R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \text{ dove } VE = L \times B \times H$$

L= lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
B= larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
H=altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
a= F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 ed oltre	0,28

Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato, secondo le modalità di seguito indicate:

il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti :

Traghetti passeggeri **0,75**
(Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)

Traghetti merci **0,87**
**(Ro-Ro Cargo General Cargo
Ro-Ro Carco Container Ships
Ro-Ro Cargo Ferries
Ro-Ro Cargo Vehicles Carries)**

Articolo 2

Le tariffe di cui all'art. 1 si applicano per i pilotaggi in entrata, in uscita e per i movimenti all'interno del porto.

Articolo 3

Alle navi da guerra, alle navi ospedale, nazionali ed estere che richiedano il pilotaggio, si applicano le tariffe per le navi mercantili di cui all'art. 1, calcolate sulla base della stazza lorda. In mancanza del dato della stazza lorda, si farà riferimento alla " stazza standard", determinata con le modalità di cui alla precitata circolare n° 5203508 del 05 Luglio 1990 ed individuata nella tabella allegata alla stessa circolare.

Articolo 4

Alle tariffe base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF), vanno addizionate le seguenti maggiorazioni:

A) - Per fuori orario

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite nel periodo tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
- 2) il 50% per le prestazioni eseguite nei giorni festivi;
- 3) il 150% per le prestazioni eseguite nelle festività previste dalla legge 27/05/1949, così come modificata dalle leggi 31/03/1994 n° 90 e 05/03/1977 n° 54, e dal D.P.R. 28/12/1985 n° 792 e dalla legge 20.11.2000, n. 336 (cioè: 1° e 6 gennaio - 25 aprile - Lunedì di Pasqua - 1° maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1° novembre - 8 dicembre - 25/26 dicembre - Festa del Patrono - nonché della prima Domenica di novembre alla quale la citata legge n. 54/77 ha trasferito la festività del 4 novembre (giorno dell'Unità Nazionale).

Le maggiorazioni di cui ai punti 2 e 3 sono cumulabili con quelle indicate al punto

1 .

Le maggiorazioni predette si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B) Per carichi pericolosi

- 1) il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1,4.3 del D.p.r. 06 giugno 2005, n° 134 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore ai 65° C. Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).

- 2) il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:

- a) a navi che abbiano a bordo, per quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.p.r. 06 giugno 2005, n° 134 o da esse assimilabili;

- b) a navi vuote e non munite del certificato generale di "gas-free" valido al momento del pilotaggio che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.p.r 06 giugno 2005 n° 134.

C) - Per prestazioni effettuate con un secondo pilota

- 1) il 50% per le prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

Articolo 5

I compensi spettanti nei casi previsti dagli artt. 130, 132 e 133 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, sono disciplinati come segue:

- 1) quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del porto di recarsi fuori del limite territoriale previsti dal " Regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel porto di Bari e Molfetta" qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

a) se la prestazione viene effettuata entro **TRE** miglia fuori dal limite suddetto:

		Euro
per navi da G.T.	0 – 2000	14,55

per navi da G.T. 2001 in poi 15,00

b) se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle **TRE** miglia dal limite suddetto:

		Euro
per navi da G.T.	0 – 2000	21,82
per navi da G.T.	2001 in poi	22,28

2) quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comando del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	36,37
per navi da G.T.	2001 in poi	38,17

3) quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore alle 2 ore, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre precedente tempo di servizio. Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre **SEI** ore, al pilota spetta inoltre, a spese della nave il trattamento di vitto e alloggio riservato agli Ufficiali.

4) quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione per ogni ora o frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere al porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto, il compenso è il seguente:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	14,55
per navi da G.T.	2001 in poi	15,00

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede.

5) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo del 50% della tariffa base a Bari e 100% della tariffa base a Molfetta.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora senza che sia iniziata la manovra:

Qualora si sia rimasti a bordo oltre la mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6) Quando il pilota venga inviato dagli interessati ad andare incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso la nave fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7) qualora dopo che il pilota sia salito a bordo venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base. L'entrata della nave si considera sospesa quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra. Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

Articolo 6

Per l'assistenza alle prove in mare e alle compensazioni di bussola, radiogoniometri, ecc., esplicitamente richieste dal Comandante della nave, è dovuta al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso di:

		Euro
per navi da G.T.	0 - 2000	36,37
per navi da G.T.	2001 in poi	38,17

Articolo 7

I compensi di cui agli artt. 5 e 6 hanno carattere forfettario e non sono pertanto soggetti ad alcuna maggiorazione prevista dall'art. 4.

Articolo 8

Alle navi appartenenti alla, ovvero gestite dalla, medesima compagnia di navigazione marittima, che nel trimestre di calendario effettuano più approdi, verrà applicata la tariffa di seguito specificata:

dal	1°	al	5°	approdo	100%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal	6°	al	20°	approdo	95%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
dal	21°	al	40°	approdo	90%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)
	oltre	il	40°	approdo	80%	tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1)

Le eventuali maggiorazioni, espresse in percentuale, dovranno essere calcolate sulla tariffa base ridotta.

Le compagnie di navigazione marittima aventi titolo all'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo della prima nave e di ogni successiva nave avente diritto alle stesse condizioni, e comunque entro e non oltre il termine di permanenza di ogni singola nave in porto, dovranno richiedere per iscritto alla Corporazione piloti, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario che agirà in loro nome e per conto, l'applicazione delle condizioni di cui al presente articolo. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere formulata indicando le singole navi interessate alla applicazione delle condizioni di cui al presente articolo; analogamente, dovrà essere data idonea dimostrazione dei motivi in base ai quali le singole navi interessate hanno diritto alle condizioni di cui al presente articolo, nonché del titolo e/o legame di appartenenza o gestione tra la compagnia marittima richiedente e la nave.

Il mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo per l'applicazione delle tariffe relative comporterà l'applicazione della tariffa intera di cui all'articolo 1. Analogamente, il Corpo piloti non sarà tenuto all'applicazione dei livelli tariffari di cui al presente articolo qualora le richieste ad essi relative non siano pervenute nei termini e con le modalità come sopra determinate.

Per approdo si intende un insieme compiuto di prestazioni comprendenti un arrivo ed una partenza (con rilascio di spedizioni). Pertanto gli eventuali movimenti effettuati tra l'arrivo e la partenza sono da considerarsi facenti parte dello stesso approdo.

Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Il "trimestre di calendario" si determina iniziando a contare da gennaio.

Articolo 9

Con effetto dal 1° gennaio 2007, tutta la normativa riguardante l'argomento di cui sopra, emanata da questa Direzione Marittima, si intende abrogata.

Bari, li 29 dicembre 2006

**F.to IL DIRETTORE MARITTIMO
(C.V.(CP) Agostino IZZO)**